Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 296

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 26 dicembre 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO
con decorrenza 1° gennaio 1948

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganai le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Allo scopo di evitare interruzioni nell'invio della *Gazzetta Ufficiale*, si pregano i Signori Abbonati, nonchè le Amministrazioni Comunali, di voler provvedere tempestivamente — in conformità delle tariffe suindicate — al rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1948.

LA LIBRERIA DELLO STATO

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 296 DEL 26 DICEMBRE 1947:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino dei prezzi n. 8 (dicembre 1947).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dimissioni e nomina di Sottosegretari di Stato

Il Capo provvisorio dello Stato, con decreto in data 22 dicembre 1947, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. gen. Luigi Chatrian dalla carica di Sottosegretario di Stato per la difesa.

Con altro decreto, in pari data, sentito il Consiglio dei Ministri, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per:

la Grazia e Giustizia: l'on. avv. Vittorio Badini Confalonieri, deputato all'Assemblea Costituente;

il Tesoro (danni di guerra): l'on. avv. Antonio Cifaldi, deputato all'Assemblea Costituente;

la Difesa: l'on. avv. Ugo Rodinò, deputato all'Assemblea Costituente;

la Pubblica istruzione: l'on. avv. Giuseppe Perrone-Capano, deputato all'Assemblea Costituente;

i Lavori pubblici: l'on. Emilio Canevari, deputato all'Assemblea Costituente;

l'Agricoltura e le Foreste: l'on. avv. Giovanni Cartia, deputato all'Assemblea Costituente;

le Poste e Telecomunicazioni: l'on. dott. Francesco De Vita, deputato all'Assemblea Costituente;

il Lavoro e la Previdenza sociale: l'on. Luciano Magrini, deputato all'Assemblea Costituente;

la Marina mercantile: l'on. avv. Nicola Salerno, deputato all'Assemblea Costituente.

(5372)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 ottobre 1947, n. 1434.

Autorizzazione della spesa di un miliardo di lire per l'attuazione degli interventi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, recante provvedimenti per combattere la disoccupazione e per favorire la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, num. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 1947, n. 214;

Ritenuta la necessità di provvedere con più adeguati mezzi agli interventi previsti dall'art. 1 del citato decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di un miliardo di lire, in aggiunta a quella già autorizzata con l'art. 11 del decreto legislativo 1° luglio 1946, n. 31, per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 dello stesso decreto legislativo, e per provvedere all'assistenza tecnica ed alla vigilanza sulla erogazione ed utilizzazione dei detti fondi.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti, a misura del bisogno, all'iscrizione della somma di cui al precedente articolo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 90. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947, n. 1435.

Assegnazione di un contributo annuo da erogare a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria di Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 10 maggio 1928, n. 1418, contenente le disposizioni relative alla costituzione e all'ordinamento dell'Istituto nazionale di economia agraria;

Visto il regio decreto 20 ottobre 1932, n. 1548, riguardante l'attribuzione all'Istituto medesimo di una parte del patrimonio per la sperimentazione e la ricerca agraria;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Considerato che l'attuale rendita patrimoniale dell'Istituto nazionale di economia agraria, in conseguenza del diminuito potere di acquisto della moneta, è del tutto insufficiente a far fronte alle normali esigenze di bilancio;

Ritenuto d'altra parte che nell'interesse dell'agricoltura nazionale, occorre adeguare l'efficienza dell'Ente ai nuovi compiti del momento, i quali reclamano una maggiore intensificazione degli studi e delle indagini sui grandi complessi problemi dell'economia agraria italiana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro:

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Per ciascuno degli esercizi finanziari 1947-48, 1948-1949, 1949-50, è stanziata sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la somma di L. 15.000.000 da erogare a favore dell'Istituto nazionale di economia agraria di Roma, quale contributo annuo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Istituto stesso.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste le variazioni dipendenti dall'approvazione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 91. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 novembre 1947, n. 1436.
Collocamento fuori ruolo di funzionari della Ragioneria generale dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto l'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, convertito nella legge 24 gennaio 1926, numero 898;

Visto il regio decreto 24 agosto 1939, n. 1384, riguardante il collocamento fuori ruolo di personale di concetto della Ragioneria generale dello Stato, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di aggiornare le disposizioni concernenti il collocamento fuori ruolo del predetto personale, al fine di adeguarlo alle mutate esigenze dei servizi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' aumentato da 20 a 40 il numero dei funzionari della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato che possono essere collocati fuori ruolo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, perchè assegnati a disposizione di altre Amministrazioni o Opere nazionali o presso gli Enti considerati negli articoli 3 e 4 del regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, nonchè alle dipendenze degli Uffici speciali di ragioneria di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 37, con attribuzioni che non consentono il regolare e continuo assolvimento del normale servizio d'istituto.

In base al precedente comma possono essere collocati fuori ruolo soltanto i funzionari di grado non superiore al quinto e non inferiore al nono; di essi non oltre cinque possono rivestire il grado quinto e non oltre quindici il sesto.

Sono abrogate le disposizioni contenute nel regio decreto 24 agosto 1939, n. 1384, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1947

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Atti del Governo, registro n. 15, foglio n. 114. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1947.
Istituzione di nuovi dischi-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3283, sulle tasse automobilistiche e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 1° marzo 1934, n. 338;

Visto il regio decreto 29 luglio 1938, n. 1121;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 694;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1941;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88:

Decreta:

Art. 1.

Per la riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone, della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, rimorchi ed autoscafi adibiti al trasporto di cose e della tassa sulle targhe di prova sono istituiti i seguenti dischi-contrassegno:

Serie I. — Disco-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione annuale o quadrimestrale sugli automobili, motocicli, autoscafi, autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi;

Serie II. — Disco-contrassegno per la riscossione della tassa sulla circolazione di prova degli automobili, motocicli, autoveicoli industriali ed autoscafi.

a) Disco-contrassegno per la riscossione della tassa di circolazione annuale o quadrimestrale sugli automobili, motocicli, autoscafi, autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi (serie prima):

Il disco-contrassegno fa parte integrante della bolletta figlia la quale è costituita da un rettangolo di mm. 90 di altezza e di mm. 99 di larghezza.

La bolletta è divisa verticalmente in quattro zone:

1ª zona: larghezza mm. 10,5; leggenda: « dicembre », di colore verde su fondo azzurro;

2ª zona: larghezza mm. 10,5; leggenda: « agosto », di colore azzurro su fondo verde;

3ª zona: larghezza mm. 10,5; leggenda: « aprile », di colore verde su fondo completamente bianco.

Tra la prima e la seconda zona: leggenda: « tassa di circolazione » di colore bianco.

Tra la seconda e la terza zona, in basso: leggenda: « timbro »;

4ª zona: larghezza mm. 67,5; leggenda: in alto, a sinistra: « bollettario n. . . . . . »; a destra: « bolletta n. . . . . . . »; più sotto: « targa n. . . . . . », seguita da una linea punteggiata per l'indicazione del tipo del veicolo; in basso: « scandenza », « L. . . . . », « Lire », seguita da due striscie in grisè per l'indicazione dell'importo in lettere; in fondo: linea punteggiata per l'indicazione della data e leggenda: « l'Esattore ».

La 4ª zona reca il disco-contrassegno del diametro esterno di mm. 67 e del diametro interno di mm. 46; sulla fascia compresa fra le due circonferenze la dicitura: in alto: « A.C.I. », in basso: « tassa di circolazione », in bianco su fondo verde.

Al centro del disco è indicato l'anno di validità in numeri arabi di mm. 12,5 di altezza.

Stampa: litografica.

Carta: filigranata ad effetto scuro.

b) Disco-contrassegno per la riscossione della tassa sulla circolazione di prova degli automobili, motocicli, autoveicoli industriali ed autoscafi (serie seconda):

Il disco-contrassegno fa parte integrante della bolletta figlia la quale è costituita da un rettangolo di mm. 90 di altezza e di mm. 95 di larghezza.

La bolletta è divisa verticalmente in quattro zone:

1ª zona: completamente bianca, larghezza mm. 10;

2ª zona: larghezza mm. 10; dicitura: « targa di prova », di colore azzurro su fondo completamente bianco;

3ª zona: larghezza mm. 10; dicitura: « dicembre », di colore rosso su fondo azzurro.

Tra la prima e la seconda zona, in basso, dicitura: « timbro ».

4ª zona: l'arghezza mm. 75; leggenda: in alto, a sinistra: « bollettario n. . . . . . . »; a destra: « bolletta n. . . . . . . »; più sotto: « targa n. . . . . . », « tipo . . . . . . », « concessionario . . . . »; in basso: « scadenza 31 dicembre », « L. . . . . », « Lire », seguita da due striscie in grisè per l'indicazione dell'importo in lettere; in fondo: linea punteggiata per l'indicazione della data e leggenda: « l'Esattore ».

La 4ª zona reca il disco-contrassegno del diametro esterno di mm. 66 e del diametro interno di mm. 44,5; sulla fascia compresa fra le due circonferenze la dicitura: in alto: « A.C.I. », in basso: « tassa di circolazione targhe di prova » in bianco su fondo rosso.

Al centro del disco è indicato l'anno di validità in numeri arabi di mm. 15 di altezza.

L'indicazione dell'anno di validità nei dischi-contrassegno può essere effettuata anche mediante impronta con speciale timbro da apporsi presso la sede centrale dell'A.C.I. dal funzionario delegato dal Ministero delle finanze, al quale è affidata la custodia del timbro.

Stampa: litografica.

Carta: filigranata ad effetto scuro.

Art. 2.

All'atto del pagamento della tassa di circolazione annuale o quadrimestrale la bolletta contenente il disco-contrassegno, integrata con l'indicazione del tipo del veicolo cui si riferisce la tassa e con il timbro dell'ufficio, viene rilasciata al contribuente intera o mancante della prima zona o della prima e seconda zona, che in tal caso restano unite alla matrice, a seconda che la validità del disco sia limitata rispettivamente al mese di dicembre, agosto od aprile.

All'atto del pagamento della tassa sulla circolazione di prova, la bolletta contenente il disco-contrassegno deve essere integrata con l'indicazione del tipo del veicolo per il quale è stata concessa la targa di prova e con il timbro dell'ufficio.

Art. 3.

Nessuna modificazione è apportata ai seguenti dischi-contrassegno, istituiti con il regio decreto 1° marzo 1934, n. 388:

Serie EE (gratuito), costituente il distintivo esterno di esenzione per automobili in temporanea importazione e per quelli immatricolati nella Repubblica con targhe speciali « EE »;

Serie CD (Corpo Diplomatico), costituente il distintivo esterno dell'esenzione spettante al Corpo Diplomatico;

Serie SE (servizio esente), costituente il distintivo esterno del riconosciuto diritto all'esenzione.

Resta del pari invariato lo speciale bollettario sfornito di disco-contrassegno attualmente in uso per la riscossione di ogni eventuale tassa supplementare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1947
Registro Finanze n. 15, *foglio n.* 153. — LESEN

(5336)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1947.

Sostituzione di un membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Lombardia, in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, per la disciplina degli autotrasporti di cose;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 26 dicembre 1946, n. 10613, con cui l'ing. Bondavalli Alfredo venne nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Lombardia, in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato;

Vista la nota 19 novembre 1947, n. P.A.G. 22-E/250197 della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato, con la quale il dott. ing. Fiacchetti Mario, attuale capo Compartimento FF. SS. di Milano, viene designato membro del Comitato suddetto in sostituzione dell'ingegnere Bondavalli Alfredo ed in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione;

Decreta:

Il dott. ing. Fiacchetti Mario, capo Compartimento delle Ferrovie dello Stato di Milano, è nominato membro del Comitato regionale coordinamento trasporti per la Lombardia, in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato ed in sostituzione dell'ing. Bondavalli Alfredo.

Roma, addì 28 novembre 1947

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1947
Registro n. 5, foglio n. 375.

(5341)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1947.
Nuova misura degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 28 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, concernente la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e l'istituzione del Pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, recante disposizioni di attuazione e transitorie del citato regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Vista la legge 4 luglio 1941, n. 700, che approva le nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al Pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, che approva nuove tariffe delle tasse e degli emolumenti di cui sopra;

Visto il decreto Ministeriale 27 febbraio 1947, in *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1947 che approva nuove tariffe degli emolumenti predetti;

Decreta:

E' approvata l'acclusa tabella che stabilisce l'ammontare dei diritti e degli emolumenti da corrispondersi all'Automobile Club d'Italia per le formalità inerenti alla tenuta del Pubblico registro automobilistico e per il rilascio dei relativi certificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1947

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1947
Registro Finanze n. 15, foglio n. 191.

Tabella degli emolumenti dovuti agli Uffici del pubblico registro automobilistico

Art. 1. — Prima iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico:

a) autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assimilabili ovvero rimorchi, per ogni formalità . . . . L. 500

b) motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità . . » 250

c) trattrici agricole, per ogni formalità . . . » 100

Art. 2. — Rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico registro automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o in seguito a rilascio di nuova licenza o autorizzazione alla circolazione:

a) per gli autoveicoli indicati al n. 1, lettera *a*), per ogni formalità . . . . L. 500

b) per i motocicli, motocarrozzette, ecc., indicati al n. 1, lettera *b*), per ogni formalità . . . . » 250

c) per le trattrici agricole, per ogni formalità . » 100

Art. 3. — Annotazione dei trasferimenti di proprietà:

a) per ogni formalità . . . . L. 400

b) radiazioni, qualunque sia la specie degli autoveicoli, per ogni formalità . . . . » 100

Art. 4. — Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario, per ogni formalità . . . . . L. 100

Art. 5. — Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto:

a) se l'ammontare del credito garantito non supera L. 500.000, per ogni formalità . . . . . L. 400

b) se l'ammontare del credito supera L. 500.000 e sino a L. 1.000.000, per ogni formalità . . . . » 800

c) se l'ammontare del credito garantito supera le L. 1.000.000, per ogni formalità . . . . » 1000

Art. 6. — Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia, della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni nei rapporti aventi per oggetto la garanzia costituita, per ogni formalità . . . . . . L. 100

Art. 7. — Ispezione del Pubblico registro, per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo . . . . L. 80

Art. 8. — Ispezione dei titoli e delle note conservate nel fascicolo di inserzione riferentisi ad un solo autoveicolo, per ogni ispezione . . . . L. 80

Art. 9. — Copia delle iscrizioni ed annotazioni riferentisi ad un autoveicolo, certificata conforme dal conservatore del Pubblico registro automobilistico:

per ogni copia rilasciata con un solo articolo . L. 150

per ogni altro articolo . . . . » 50

Art. 10. — Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo, per ogni certificato . . L. 150

Art. 11. — Copia integrale autentica del foglio del Pubblico registro automobilistico, rilasciata ai fini del trasferimento dell'iscrizione, compreso il diritto di scritturazione, per ogni copia . . . . L. 300

Art. 12. — Formazione e rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati in originale negli archivi del Pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ciascun atto . . . . L. 100

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . » 50

Art. 13. — Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine, depositati in originale negli archivi del Pubblico registro automobilistico:

a) diritto fisso per ogni copia . . . . . L. 100

b) diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione . . . . » 50

Art. 14. — Stampati in uso esclusivo al Pubblico registro automobilistico:

a) note, fogli complementari, copie autentiche estratti cronologici, certificati negativi, per ogni stampato . . . . L. 50

b) Modulo I.G.F. 35, mod. 6, 6-*A*, 6-*B*, 6-*C* . . » 25

Art. 15. — Iscrizione della proprietà, rinnovazione della iscrizione, annotazione dei trasferimenti di proprietà e radiazione di autoveicolo:

diritto fisso di statistica, per ciascuna formalità L. 100

Art. 16. — Diritto fisso d'urgenza . L. 200

(5337)

Il Ministro: PELLA

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1947.

Autorizzazione alle dogane a consentire l'importazione delle merci acquistate mediante utilizzo dei finanziamenti accordati dall'Export Import Bank di Washington, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, relativo all'apertura di un credito di cento milioni di dollari da parte degli Stati Uniti d'America e della Export Import Bank e relative operazioni finanziarie da parte dell'Istituto Mobiliare Italiano:

Decreta:

Art. 1.

Le dogane sono autorizzate a consentire, in deroga ai divieti vigenti, l'importazione delle merci acquistate mediante utilizzo dei finanziamenti concessi a valere sul credito di cento milioni di dollari U.S.A. accordato dall'Export Import Bank di Washington a sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, su presentazione da parte dell'importatore di un benestare all'importazione rilasciato dall'Ufficio italiano dei cambi e conforme al modello annesso al presente decreto.

Art. 2.

Il benestare di cui all'articolo precedente è rilasciato alle ditte interessate dall'Ufficio italiano dei cambi in conformità delle comunicazioni che gli sono fatte dall'Istituto Mobiliare Italiano in base agli elementi risultanti dai contratti di finanziamento stipulati con le ditte stesse e con l'Export Import Bank.

Il benestare ha la validità di sei mesi dalla data della sua emissione.

Art. 3.

Il benestare di cui all'art. 1 è ritirato, all'atto dell'importazione, dalla dogana, che lo munisce del suo visto attestante l'avvenuta introduzione in Italia della merce e la quantità e la qualità della merce stessa.

La dogana provvede successivamente a rimettere il benestare così vistato all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 4.

L'Ufficio italiano dei cambi accerta il regolare svolgimento delle operazioni dal punto di vista valutario e dà comunicazione all'Istituto Mobiliare Italiano degli elementi in suo possesso concernenti le importazioni effettuate in rapporto all'utilizzo dei finanziamenti consentiti a valere sul credito accordato dalla Export Import Bank.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 dicembre 1947

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per le finanze
PELLA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

. . . .

N. . . . . . Data . . . .

BENESTARE ALL'IMPORTAZIONE
DI MERCI IMPORTATE CON UTILIZZO DEL CREDITO EXPORT IMPORT BANK

(D. M. . . . .)

Si dichiara che le merci sottoindicate sono acquistate mediante utilizzo del finanziamento concesso al nominativo sotto specificato a valere sul credito di cento milioni di dollari accordato dalla Export Import Bank di Washington, a sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891:

Merce (qualità e quantità) . . . .

Nominativo e residenza o sede del concessionario del finanziamento . . . . .

. . . .

Beneficiario estero . . . .

Importo del credito utilizzato . . . .

Paese di origine e provenienza delle merci . . . . . .

(Firma e timbro)

Il presente benestare ha la validità di sei mesi dalla data della sua emissione.

ATTESTAZIONE DELLA DOGANA

Si attesta che la merce seguente è stata introdotta nel territorio della Repubblica:

Data	Qualità	Quantità	Note

(Firma e timbro)

Da inviare a cura della dogana all'Ufficio italiano dei cambi.

(5335)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1947.

Pagamento degl'interessi al 1° gennaio 1948 sul Prestito della Ricostruzione, redimibile 5 %.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, col quale fu autorizzata l'emissione del Prestito della Ricostruzione, redimibile 3,50 % ;

Visto il decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, concernente la conversione volontaria al 5 % del detto prestito;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 608, contenente norme integrative del decreto legislativo numero 338 citato;

Ritenuto che non si è potuto completare l'allestimento dei titoli 5 % durante il breve periodo dalla chiusura della operazione di conversione (31 ottobre 1947) e che è indispensabile rendere possibile la riscossione della rata d'interessi di scadenza al 1° gennaio 1948;

Decreta:

Articolo unico.

Il pagamento della rata d'interessi di scadenza al 1° gennaio 1948 sui titoli del Prestito della Ricostruzione, redimibile 5 %, emesso in virtù del decreto legislativo 28 aprile 1947, n. 338, sarà effettuato dalla Sezione di tesoreria provinciale emittente le ricevute di conversione, su presentazione delle stesse e di apposita domanda su carta libera, in doppio esemplare, a firma dell'esibitore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 18 dicembre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1947
Registro Tesoro n. 10, foglio n. 298 — GRIMALDI

(5353)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1947, registro n. 21 Int., foglio n. 84, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sulmona (L'Aquila), di un mutuo di L. 1.240.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5303)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1947, registro n. 20 Int., foglio n. 114, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Locri (Reggio Calabria), di un mutuo di L. 1.800.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(5311)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 dicembre 1947 - N. 220

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	75,60
Id. 3,50 % 1902	71 —
Id. 3 % lordo	56,50
Id. 5 % 1935	83,85
Redimibile 3,50 % 1934	69,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	66 —
Id. 5 % 1936	83,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	75,575
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,10
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,20
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,15
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,10
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,40
Id. 5 % convertiti 1951	95,725

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisiologia umana presso l'Università di Firenze cui la Facoltà stessa provvede mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Firenze è vacante la cattedra di fisiologia umana, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande al preside della Facoltà medesima, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5354)

Vacanza della cattedra di statistica presso l'Università di Bologna cui la Facoltà stessa provvede mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Bologna è vacante la cattedra di statistica, cui la competente Facoltà di economia e commercio intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5356)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Concorso per titoli a posti di ispettore dermosifilografo

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Veduti l'art. 306 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e il decreto del Ministero dell'interno emanato il 30 novembre 1937, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1938, registro n. 5 Interno, foglio n. 195, contenente norme per la nomina degli ispettori dermosifilografi;

Visto il proprio decreto in data 27 giugno 1947, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale vengono apportate alcune modifiche al succitato decreto del Ministero dell'interno del 30 novembre 1937;

Visto il proprio decreto del 30 giugno 1947, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale a favore degli incaricati delle funzioni di ispettore dermosifilografo provinciale viene fissato un assegno di L. 96.000 annue lorde;

Visti il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417, circa la istituzione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, che ne stabilisce l'ordinamento e le attribuzioni;

Decreta:

1. — E' aperto il concorso per titoli ad un posto di ispettore dermosifilografo per ciascuna provincia d'Italia, ad eccezione delle provincie di Roma, Milano e Napoli, per le quali con il presente bando sono messi a concorso rispettivamente numero tre, due e due posti di ispettore dermosifilografo.

Al posto di ispettore dermosifilografo è annesso l'assegno annuo di L. 96.000 soggetto alle ritenute di legge e pagabile a rate trimestrali. Compete inoltre all'ispettore nel caso di missioni fuori dell'ordinaria residenza in dipendenza dell'incarico affidatogli il trattamento di missione spettante ai funzionari statali di grado 5°.

A uno degli ispettori possono essere conferite le funzioni di ispettore a disposizione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per eventuali incarichi speciali.

La nomina è conferita per un quinquennio e può essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso a tutti gli effetti, ogni rapporto d'impiego a qualunque titolo.

2. — L'ispettore dermosifilografo è tenuto a esercitare, alle dipendenze del medico provinciale e in conformità alle disposizioni emanate dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, la vigilanza sui servizi attinenti alla profilassi e cura delle malattie veneree, a ispezionare i dispensari, i reparti di cura e le case di meretricio esistenti nel territorio di sua giurisdizione, e ad esplicare opera attiva di propaganda per la prevenzione delle malattie predette e a riferire al medico provinciale sui risultati della sua attività.

Egli deve inoltre essere presente secondo un orario da stabilire nell'ufficio sanitario provinciale, per il disbrigo delle pratiche inerenti al suo ufficio.

L'ispettore è dispensato dal servizio al compimento del 70° anno di età.

Le funzioni di ispettore dermosifilografo sono incompatibili con quelle di medico visitatore delle case di meretricio, di medico dei dispensari antivenerei e delle sale celtiche.

3. — Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* con l'indicazione del domicilio e del posto o dei posti in ordine di preferenza ai quali il concorrente aspira e corredata dai seguenti documenti:

a) estratto del registro degli atti di nascita rilasciato ai sensi del regio decreto 25 agosto 1932, n. 1101, da cui risulti non avere il concorrente superato, alla data del bando, il 40° anno di età salvo, beninteso, le elevazioni del limite di età contemplate dalle vigenti disposizioni di legge.

Il limite di età sopraindicato, è elevato per tutti i concorrenti di anni cinque, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10.

Nessun limite di età è richiesto per coloro i quali alla data del presente decreto siano addetti in pianta stabile a cliniche dermosifilopatiche di università, o ad istituzioni e servizi contro le malattie dermoveneree, dipendenti da una Amministrazione dello Stato o da altro ente pubblico;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il candidato ha avuto la sua abituale residenza nell'ultimo biennio;

d) certificato penale generale;

e) certificato medico di buona costituzione fisica e di assenza di difetti che possono influire sul rendimento del servizio;

f) diploma di laurea in medicina o chirurgia in originale o in copia notarile autentica;

g) certificato di iscrizione all'albo professionale;

h) diploma di specializzazione in dermosifilografia o abilitazione alla libera docenza nella stessa materia;

i) stato di famiglia se il concorrente sia coniugato o vedovo con prole;

l) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare e, per chi non l'ha prestato, certificato di esito di leva.

Domanda e documenti debbono essere in regola con la legge sul bollo: i documenti debitamente legalizzati e quelli di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *i*), di data non anteriore di tre mesi a quella del bando del concorso.

4. — Sono ammessi a concorrere, in esensione del limite di età di cui alla lettera *a*) gli ispettori dermosifilografi, che, assunti per incarico provvisorio, lo abbiano ininterrottamente esercitato durante il biennio precedente la data di apertura del presente concorso.

Essi sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Roma, addì 9 agosto 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1947.
Registro Presidenza n. 12, foglio n. 133. — FERRARI.

(5357)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.